

Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e Agenzia Piemonte Lavoro

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, C.F. 97697860019, con sede legale in Torino, Via Carlo Alberto, 59, rappresentato dal Presidente pro tempore, Luca Asvisio, nato a Torino il 16 marzo 1965, domiciliato per il presente accordo presso la sede dell'Ordine in Torino, Via Carlo Alberto, 59 (nel seguito indicato come "ODCEC")

e

l'Agenzia Piemonte Lavoro, C.F. 97595380011, con sede legale in Torino, Via Amedeo Avogadro, 30, rappresentata dal Direttore Federica Deyme, nata a Torino l'11 marzo 1974, domiciliata per il presente accordo presso la sede dell'Ente in Torino, Via Avogadro, 30, ed autorizzato alla stipula in qualità di legale rappresentante di Agenzia Piemonte Lavoro, (nel seguito indicata anche come "APL"),

congiuntamente anche indicati come "Parti"

Premesso che

I. L'ODCEC di Torino è Ente pubblico non economico che opera sotto l'egida del Ministero della Giustizia. Le relative funzioni istituzionali sono demandate, per Legge, dal D.Lgs. 139 del 28 giugno 2005.

II. I. L'ODCEC di Torino, nello svolgimento della propria attività a supporto della Categoria ed a tutela dell'interesse e della fede pubblica, ritiene imprescindibile la virtuosa colleganza, sul territorio, tra Istituzioni ed Enti, animata da spirito di collaborazione e sinergia nonché dalla fattiva volontà di mettere a fattor comune progetti ed iniziative di trasversale interesse, ottimizzando così sforzi e risorse.

III. L'Agenzia Piemonte Lavoro (APL) fornisce supporto nella programmazione dei FSE, coordina e gestisce i Centri per l'impiego secondo quanto previsto dall'articolo 16 della L.R. 23/2015 e definito dalla convenzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 150/2015, assicurando l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro nonché dei servizi per il collocamento mirato dei disabili, realizza l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, stipula nell'ambito di ogni bacino per l'impiego convenzioni con gli enti locali o accordi con altri organismi pubblici o privati del territorio, supportando, su richiesta, gli enti locali e le loro associazioni per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi alle politiche ed ai servizi per il lavoro.

IV. L'Agenda Piemonte Lavoro ha la finalità di supportare la Regione Piemonte nel coordinamento delle diverse azioni di orientamento realizzate sul territorio, finalizzate al successo formativo e all'occupabilità in collaborazione con le scuole, le Università, i Centri per l'Impiego e altri componenti pubblico-privati della rete territoriale.

V. L'ODCEC di Torino e l'APL intendono collaborare in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività, previa valutazione e condivisione dei singoli progetti.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Finalità e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro che le Parti stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- la definizione di processi di ricerca e selezione di figure professionali da inserire negli studi associati sul territorio;
- la messa a disposizione dei servizi di *matching* sia da parte dei Centri per l'Impiego che dei servizi specialistici per i Professionisti;
- la progettazione e la realizzazione di percorsi di formazione ed aggiornamento del personale interno ai Centri per l'Impiego regionali sulle tematiche fiscali e tributarie;
- la condivisione di un piano di comunicazione per la diffusione di progetti ed iniziative istituzionalmente promossi dalle Parti;
- la possibilità di partecipazione, con reciprocità, ad eventi promossi dalle Parti;
- la messa a disposizione online di materiale multimediale informativo specifico e attivazione di link dedicati sui reciproci sistemi informativi;
- la collaborazione su progettualità nazionali e internazionali volte a favorire lo sviluppo territoriale e l'inserimento lavorativo.

L'ODCEC di Torino si impegna a:

- promuovere, nei confronti dei propri iscritti, gli elementi salienti della collaborazione sottoscritta;
- manifestare la disponibilità alla partecipazione ad eventi promossi da APL sulle tematiche del lavoro (ad es. "Io Lavoro");

- mettere a disposizione, ove possibile, l'attività istituzionale e formativa a favore del personale dipendente di APL e dei Centri per l'Impiego;
- partecipare come esperti a percorsi, progetti o interventi di orientamento organizzati dal servizio Orientamento o dagli orientatori dei Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Torino (ad esempio orientamento alla professione del Commercialista);
- attivare in via sperimentale lo Sportello "Chiedi al Commercialista" presso i Centri per l'Impiego che ne manifestassero interesse, con la disponibilità di ODCEC di due professionisti, per 3-4 ore complessive, una volta al mese;
- progettare e realizzare, presso i Centri per l'Impiego richiedenti, una sperimentazione di incontri di gruppo con taglio laboratoriale informativo, per disoccupati che, intercettati dai Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Torino, avessero necessità di approfondire le tematiche di competenza di ODCEC;
- promuovere ai propri associati i servizi pubblici, senza alcun onere, come supporto nella ricerca e selezione del personale da inserire al proprio interno;
- coinvolgere i professionisti di APL area finanza e contabilità in tavoli di confronto professionale o scambio di buone prassi.

L'APL si impegna a:

- promuovere all'interno della struttura e presso i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Torino, gli elementi salienti della collaborazione sottoscritta;
- mettere a disposizione degli studi professionali iscritti all'ODCEC di Torino, il servizio di Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti e i Centri per l'Impiego della Città Metropolitana di Torino per il supporto nella ricerca e selezione di personale da inserire al proprio interno. APL si impegna, con cadenza semestrale, a inviare delle sintesi su quanti hanno fruito del servizio di preselezione;
- coinvolgere l'ODCEC ad eventi o job fair organizzati dall'Agenzia stessa;
- fornire consulenza normativa agli studi associati per l'individuazione delle modalità di inserimento di personale più efficace, aggiornandoli sulle novità e le opportunità;
- collaborare con l'Ordine nella sperimentazione di progetti dedicati e per avviare azioni di potenziamento dell'intercettazione di opportunità di placement in Italia e all'estero;
- potenziare e rendere più rapido l'accesso alle informazioni di interesse e alle opportunità di confronto e collaborazione;
- partecipare, ove possibile, ad eventi organizzati dall'ODCEC;
- potenziare il processo di diffusione delle iniziative dell'Ordine utilizzando le modalità di promozione dei Centri per l'impiego in coerenza con gli obiettivi del progetto e viceversa;

- coinvolgere l'ODCEC in tavoli di confronto professionale o scambio di buone prassi.

In relazione alle singole iniziative, a specifiche aree tematiche, a particolari progetti, iniziative e attività, nel rispetto della legislazione vigente e nel quadro della presente Convenzione, le Parti definiranno accordi attuativi specifici.

Art. 2 - Responsabili dell'accordo

L'ODCEC di Torino indica il Presidente pro tempore, Luca Asvisio, quale responsabile dell'accordo per i rapporti con l'APL inerenti la presente convenzione.

L'APL indica il Direttore, dott.ssa Federica Deyme, quale responsabile dell'accordo ed Elena Valvassori quale responsabile dei rapporti con l'ODCEC di Torino.

Ciascuna delle Parti potrà sostituire il proprio referente dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 3 – Durata, modificazioni e rinnovo

Il presente accordo ha durata annuale.

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Convenzione, per essere valida, dovrà essere redatta in forma scritta e firmata da tutte le Parti.

Le eventuali modifiche saranno vincolanti dalla data stabilita dalle Parti o, in mancanza di espressa indicazione, dalla data della relativa sottoscrizione. Le disposizioni contenute nella presente Convenzione debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ovvero con eventuali modifiche introdotte dalle Parti alla Convenzione medesima.

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione della presente Convenzione di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di una nuova Convenzione per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascuna Parte è libera di recedere, con preavviso di 3 mesi, dalla presente Convenzione inviando apposita comunicazione di recesso all'altra Parte, con lettera raccomandata A/R o PEC.

Ciascun accordo attuativo potrà prevedere una specifica durata.

Art. 4 – Oneri economici

La presente convenzione quadro di collaborazione non comporta oneri economici per le Parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali.

Per attività diverse da quelle previste nella presente convenzione, le Parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti e ai propri regolamenti interni.

Art. 5- Diffusione delle iniziative

Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 8 si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e di quella di ciascuna di esse. In particolare, le Parti si adoperano attivamente per la definizione e la realizzazione del piano di comunicazione relativo alla presente Convenzione e agli eventi ad esso collegati, anche mediante l'utilizzo dei propri canali social e, per quanto riguarda l'Agenzia Piemonte Lavoro, promozione attraverso la piattaforma IOLAVORO e mediante l'intermediazione dei Centri per l'impiego a livello territoriale.

Art. 6– Codice etico

Le Parti si impegnano a rispettare le norme contenute nei propri codici di comportamento i quali, seppur non allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 7– Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente Convenzione;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

- e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 8– Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e il Codice Privacy D. Lgs n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.

A seguito dell'approvazione della presente Convenzione, entrambe le Parti sottoscriveranno un apposito accordo per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 del GDPR per la designazione reciproca in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali comunicati secondo le istruzioni che saranno delineate nel successivo accordo per la nomina come Responsabile del trattamento (art. 28 GDPR), al solo scopo di garantire l'esecuzione del servizio offerto e in attuazione delle finalità perseguite. I dati eventualmente condivisi saranno comunicati in forma minimizzata e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR.

Articolo 9– Utilizzo dei segni distintivi

Ciascuna Parte potrà utilizzare il nome e il logo dell'altra Parte per i soli scopi e interessi connessi al presente accordo, chiedendone preventiva autorizzazione. La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, logo, o altra designazione delle Parti (incluse abbreviazioni).

Art. 10- Disposizioni fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 a cura della parte che richiede la registrazione ed è redatta per scrittura privata non autenticata in un unico

formato digitale, soggetto alle prescrizioni della firma digitale ai sensi dall'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e del "Codice dell'Amministrazione Digitale", D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Essa è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 della tariffa parte 1a, allegato A del DPR 642/72, assolta dall'ODCEC.

Art. 11- Rinvio a norme di legge e foro competente

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

La presente Convenzione viene firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e dell'art. 24, D.Lgs. 82/2005.

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, 15 settembre 2021

***Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Torino***

Agenzia Piemonte Lavoro

Il Presidente

Luca Asvisio

Il Direttore

Federica Deyme

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.